

D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ⁽¹⁾.

Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale ^{(1/a) (1/circ)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1956, n. 14.

(1/a) Vedi il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, riportato al n. F/XIII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 18 giugno 1998, n. 278.*

(giurisprudenza di legittimità)

1. Le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, sono sostituite con la tabella unica allegata al presente decreto ⁽²⁾.

La misura ragguagliata a mese o a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari, rispettivamente, al dodicesimo ed al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa. Per il personale salariato dello Stato pagato per le sole giornate lavorative, la misura ragguagliata a giornata è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica ⁽³⁾.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Nella prima applicazione del presente decreto ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondenti alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti al 1° luglio 1956, ed alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data ⁽⁴⁾.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956 per stipendio, paga o retribuzione, e per indennità di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo ⁽⁵⁾.

(2) Le tabelle in vigore sono, fino al 1° marzo 1966, quelle allegate al [D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373](#), riportato al n. F/X, dal 1° marzo 1966 quelle allegate al [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

(3) Per il caso di anticipazione dell'aumento periodico di stipendio per merito: vedi art. 33, quinto comma, [D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3](#), riportato al n. A/II.

Per il caso di aumento e di riduzione di anzianità, ai fini dell'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio:

Gli artt. 17, 20, 21, [R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971](#), rispettivamente recano:

«

Art. 17. Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Art. 20. Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stesso stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 21. Agli impiegati che abbiano prestato in modo continuativo un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio. Non si computano le frazioni di tre anni».

Gli artt. 43 e 44, [R.D. 30 settembre 1922, n. 1290](#), così come, rispettivamente modificati dall'art. 2, [R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637](#) e dall'art. 2, [R.D.L. 17 maggio 1923, n. 1284](#), così dispongono:

«*Art. 43.* Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media, e agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, i quali durante la guerra 1915-18, abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti, in qualità di militari, o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti sarà computato, per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all'anzianità utile.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti predetti, agli effetti del collocamento di cui al presente articolo.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al [D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876](#), o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con [R.D. 21 febbraio 1895, n. 70](#), sarà computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio.

Art. 44. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonché agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al [D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876](#), o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con [R.D. 21 febbraio 1895, n. 70](#);

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922».

L'art. 22, [R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542](#), così come, modificato dalla [legge di conversione 3 gennaio 1939, n. 1](#), reca:

«Art. 22. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal primo del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal primo del mese successivo.

Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso

di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del [R.D. 11 novembre 1923, n. 2395](#), l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omissa ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salvo la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

In occasione di parti multipli, si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del primo comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi a quella delle promozioni, che ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti».

(4) Vedi [L. 8 agosto 1957, n. 751](#), riportata al n. F/V di questa voce.

(5) Vedi [L. 8 agosto 1957, n. 751](#), riportata al n. F/V di questa voce e [L. 27 maggio 1959, n. 324](#), riportata al n. F/VI di questa voce.

2. Gli aumenti periodici costanti dello stipendio degli ufficiali, degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia e dei marescialli del Corpo forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, l'anzianità di servizio calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 156 del [regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](#), modificato dall'art. 1 della [legge 26 ottobre 1949, n. 915](#) ⁽⁶⁾, assimilando a tal fine i marescialli dell'Aeronautica ai capi della Marina, gli ufficiali ed i marescialli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, i marescialli del Corpo forestale dello Stato ed i capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del [testo unico 18 giugno 1931, n. 914](#), ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, e agli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle rispettive Armi e Corpi.

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei sergenti maggiori o della paga dei sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di effettivo servizio militare ed il numero di anni appresso indicato:

sergenti maggiori e gradi corrispondenti	anni	5
sergenti e gradi corrispondenti	»	2

Gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei brigadieri e della paga dei vice-brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestale dello Stato, nonché dello stipendio dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del [testo unico 18 giugno 1931, n. 914](#), sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare.

(6) Recante ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

L'art. 156, modificato dall'art. 1, [L. 26 ottobre 1949, n. 915](#), reca:

«Art. 156. - Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianità di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e delle capitanerie di porto, è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti è, peraltro, computata, come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei Regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284 e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:

tenente: anni 4

capitano: anni 10

maggiore: anni 16

tenente colonnello: anni 21

colonnello: anni 21

generale di brigata e gradi corrispondenti: anni 28

generale di divisione e gradi corrispondenti: anni 30

b) per gli ufficiali della Marina militare e delle Capitanerie di porto:

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti: anni 4

tenente di vascello e gradi corrispondenti: anni 8

capitano di corvetta e gradi corrispondenti: anni 13

capitano di fregata e gradi corrispondenti: anni 19

capitano di vascello e gradi corrispondenti: anni 19

contrammiraglio e gradi corrispondenti: anni 25

ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti: anni 27

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente: anni 4

capitano: anni 8

maggiore: anni 13

tenente colonnello: anni 19

colonnello: anni 19

generale di brigata aerea e gradi corrispondenti: anni 25

generale di divisione aerea e gradi corrispondenti: anni 26

c) per i sottufficiali:

maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3° classe, nocchiere di porto di 3° classe e gradi corrispondenti: anni 6

maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2° classe, nocchiere di porto di 2° classe e gradi corrispondenti. anni 10

maresciallo d'alloggio maggiore dei Reali carabinieri, maresciallo maggiore della Regia guardia di finanza, capo di 1° classe, nocchiere di porto di 1° classe e gradi corrispondenti: anni 12

maresciallo maggiore del Regio esercito e gradi corrispondenti: anni 14

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2^a classe è equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1^a classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore».

L'ultimo comma dell'art. 1, [L. 26 ottobre 1949, n. 915](#) così dispone «Il penultimo comma dell'art. 156 è abrogato per la parte concernente gli ufficiali dell'Aeronautica militare». Vedi, inoltre, l'art. 137, [L. 11 luglio 1980, n. 312](#), riportata al n. A/XXXI.

3. I sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Arma Aeronautica ed i maestri direttori di banda sono ammessi, dopo otto anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del grado di tenente e lo stipendio del grado ricoperto al terzo aumento; successivamente sono, ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di tenente.

I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano ^(6/a).

I capitani del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo sedici anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di maggiore e lo stipendio del grado ricoperto al settimo aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio pari a quelli previsti nel predetto grado di maggiore ⁽⁷⁾.

(6/a) Comma così sostituito dall'art. 24, [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

(7) Ad essi spetta l'indennità militare prevista per il grado di maggiore: vedi, ultimo comma, art. 5, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

4. Per i personali il cui trattamento è previsto dalla tabella allegata al presente decreto, sono soppressi:

l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 1 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni;

l'indennità accademica di cui all'art. 1 del [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003](#) e successive modificazioni, nonché l'indennità di studio ed il compenso di cui agli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni;

l'assegno integratore di cui alla [legge 2 marzo 1954, n. 19](#);

l'indennità giornaliera sostitutiva della razione viveri, l'importo integrativo e l'assegno suppletivo previsti, rispettivamente, dagli artt. 4, 6 e 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807](#), e successive modificazioni.

5. ⁽⁸⁾.

(8) Il primo comma reca le misure mensili dell'indennità militare, dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia: il secondo comma reca le misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo della guardia di P.S. Esse sono ora determinate dall'art. 5, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

6. ⁽⁹⁾.

(9) Il primo comma reca le misure mensili dell'indennità militare, dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia; il secondo comma reca le misure dell'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale. Esse sono ora determinate dall'art. 6, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

7. Le misure dell'indennità militare e dell'indennità speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti artt. 5 e 6 sono ridotte:

di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio;

di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

8. L'indennità mensile dovuta agli appuntati, ai carabinieri ed ai carabinieri ausiliari dell'Arma dei carabinieri, nonché al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia in applicazione dell'art. 6 del [decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814](#), e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 467, e successive modifiche, è stabilita nella misura lorda di L. 3900. Nella stessa misura mensile lorda è stabilita l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato.

Per coloro che siano ammogliati le indennità previste dal precedente comma sono stabilite nella misura mensile lorda di lire 6100.

La misura prevista dal precedente comma, nonché le misure previste per il personale ammogliato dagli artt. 5 e 6 del presente decreto, sono dovute anche al personale vedovo e celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico ⁽¹⁰⁾.

(10) L'indennità mensile, di cui all'articolo, è dovuta nelle misure ed al personale indicato dall'art. 8, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

9. Salvo quanto disposto nel successivo comma, le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e sui soprassoldi percentuali di cui all'art. 4 del [decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585](#), e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorché utili a pensione, ragguagliati o graduati sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni ⁽¹¹⁾.

Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni iniziali, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle rispettive disposizioni ⁽¹²⁾.

(11) Vedi, ora, art. 2, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

(12) Vedi, ora, art. 3, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

10. Agli effetti della liquidazione dei trattamenti di previdenza concessi dall'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato e da Enti, Casse e Fondi esistenti per particolari categorie di dipendenti statali ed aventi finalità previdenziali ed assistenziali, nonché agli effetti della determinazione dei relativi contributi, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.

Parimenti, ai fini della liquidazione delle indennità di licenziamento e della partecipazione del personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e al Fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, nonché ai fini della determinazione dei contributi da versare ai predetti Fondi, gli stipendi, paghe e retribuzioni sono computabili in ragione dell'ottanta per cento.

I contributi per l'assistenza sanitaria previsti dagli artt. 2, lettera *b*), e 3 della [legge 30 ottobre 1953, n. 841](#), sono calcolati esclusivamente sull'ottanta per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e delle quote di aggiunta di famiglia ⁽¹³⁾.

⁽¹⁴⁻¹⁵⁾.

Nei confronti del personale previsto dal presente decreto la ritenuta per la costruzione delle Case ai lavoratori (Gestione INA-Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'ottanta per cento dell'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera *b*) e nell'art. 9, ultimo comma, della [legge 28 febbraio 1949, n. 43](#) ⁽¹⁶⁾.

(13) Per le misure delle ritenute, vedi: [L. 30 ottobre 1953, n. 841](#), riportata al n. L/VI, relativa all'assistenza E.N.P.A.S.:

art. 17, [D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180](#), riportato al n. H/II, per il Fondo credito;

art. 15, D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.

L'addizionale contributiva prevista a favore dell'E.N.P.A.S. dall'art. 1, [D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2194](#), è stata soppressa dall'art. 31, [D.P.R. 5 giugno 1965, numero 749](#), riportato al n. F/XI.

La [L. 7 luglio 1876, n. 3212](#), fissa nel 6% la ritenuta in favore del Tesoro.

Vedi, anche, [D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645](#), recante testo unico delle leggi imposte dirette.

(14-15) L'art. 23, [L. 18 marzo 1968, n. 249](#), riportata al n. A/XV, ha disposto che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore, le disposizioni contenute nei commi 4° e 5° (che si omettono) del presente art. 10, cessano di avere applicazione.

(16) Recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

11. Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilità al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali ⁽¹⁷⁾.

L'incremento per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma ⁽¹⁷⁾.

Le competenze di cui all'art. 8, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767](#), che, in applicazione del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidavano al 30 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 per cento a seconda che tale incidenza, alla stessa data, sia rispettivamente del 4,20 e del 5,775 per cento. Negli stessi casi, le indennità di missione e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1956, sono maggiorate dell'1,68 e del 4,66 rispettivamente, dello 0,65 e dell'1,75 per cento.

Sull'importo lordo risultante dall'applicazione degli aumenti previsti dal precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso, a dieci lire per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere, a dieci centesimi per le competenze orarie.

(17) Comma così sostituito dall'art. 9, [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

(17) Comma così sostituito dall'art. 9, [D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079](#), riportato al n. F/XIII.

12. Salvo il disposto del successivo art. 13 del presente decreto, l'assegno personale previsto dall'art. 4 del [regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](#) ⁽¹⁸⁾, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio o di paga, o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del precedente art. 1.

(18) Recante ordinamento giuridico delle amministrazioni dello Stato.

13. Nei confronti di tutti i personali, anche se non fruanti di indennità di funzione o di assegno perequativo, ai quali è applicabile la tabella unica allegata al presente decreto, tutti i diritti, proventi, assegni e compensi in genere comunque denominati, che ai sensi dell'art. 10 - terzo comma - della [legge 11 aprile 1950, n. 130](#), non siano cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui alla stessa legge, nonché i diritti, proventi, assegni e compensi in genere di cui ai decreti-legge 31 luglio 1954, nn. 533 e 534, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 26 settembre 1954, nn. 869 e 870, sono ridotti mensilmente di un importo pari alla indennità di funzione o all'assegno perequativo previsti al 30 giugno 1951, con le maggiorazioni di cui all'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767](#).

Ai fini della riduzione di cui al precedente comma, per il personale dei ruoli speciali transitori si considerano le misure della indennità di funzione e dell'assegno perequativo previste per il grado iniziale delle corrispondenti carriere di ruolo ordinario.

Il presente articolo non si applica qualora i diritti, i proventi, gli assegni ed i compensi di cui al primo comma risultino già determinati al netto dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo di cui al comma medesimo ⁽¹⁹⁾.

[\(19\)](#) Vedi, ora, art. 29, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

14. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è soppresso.

15. [L'ammontare dell'assegno di sede, stabilito, per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla [legge 4 gennaio 1951, n. 13](#), o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#), è ridotto, mensilmente, di un importo pari alla soppressa indennità di funzione o assegno perequativo previsti, al 30 giugno 1956, per il personale di gruppo e grado corrispondente ⁽²⁰⁾ ^(20/a).

[\(20\)](#) Vedi, ora, artt. 21 e 22, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

[\(20/a\)](#) Articolo abrogato dall'art. 44, [D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62](#), riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

16. Il limite di cui all'art. 99 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](#), e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 650.000 a lire 750.000.

17. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti trattamenti accessori, nelle quali sia fatto riferimento ai gradi gerarchici di cui al [R.D. 11 novembre 1923, n. 2395](#) ⁽²¹⁾, valgono i riferimenti ai gradi stessi in atto al 30 giugno 1956, salvo l'eventuale diversa classificazione derivante dalla tabella unica allegata al presente decreto.

[\(21\)](#) Recante ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

18. ⁽²²⁾.

[\(22\)](#) L'articolo reca le misure dell'indennità di carica per i Presidi, Direttori di scuole d'istruzione e Rettori di convitti nazionali, successivamente determinato dalla [L. 18 marzo 1958, n. 349](#).

19. Agli insegnanti tecnici pratici, al personale tecnico delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica è attribuita una indennità di laboratorio nelle misure mensili lorde sottoindicate:

1) insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici, assistenti e maestri d'arte degli istituti di istruzione artistica:

di ruolo: L. 5.000;

non di ruolo: L. 5.000;

2) insegnanti tecnici pratici delle scuole tecniche e delle scuole secondarie di avviamento professionale, maestri d'arte delle scuole d'arte:

di ruolo: L. 5.000;

non di ruolo: L. 3.000;

3) personale assistente e tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, aiuti maestri d'arte delle scuole d'istruzione artistica:

di ruolo: L. 4.500;

non di ruolo: L. 2.000.

In nessun caso il suddetto personale potrà percepire più di una indennità di laboratorio.

20. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari della stessa cattedra o equiparata.

Agli stessi fini, per il personale insegnante tecnico pratico non di ruolo, si considerano gli stipendi iniziali attribuiti al corrispondente personale di ruolo.

Per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico non di ruolo, coniugato, si considerano, altresì, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale di ruolo avente la stessa situazione di famiglia.

In ragione della metà della nuova misura oraria sono determinati i compensi di cui all'art. 16 - terzo comma - del [D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767](#). Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le diciotto settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici costanti, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono.

Per il professore incaricato o supplente che rivesta un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, è ridotta alla metà la misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo ^(22/a).

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica è fissata in misura pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo quale risulta dalla tabella unica annessa.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del presente decreto ⁽²³⁾.

^(22/a) Con [sentenza n. 152 del 28 ottobre-6 novembre 1970](#) (Gazz. Uff. 11 novembre 1970, n. 286) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁽²³⁾ Vedi, ora, art. 24, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI.

21. Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica è attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario, cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Dopo dieci anni di anzianità di servizio il predetto personale acquisisce uno stipendio di misura pari a quello del professore o dell'insegnante tecnico pratico con due anni di anzianità del ruolo corrispondente o equiparato, nonché gli aumenti costanti propri di detto stipendio ^(23/a).

^(23/a) Vedi nota 23 all'art. 21.

22. A decorrere dal 1° luglio 1956, a coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università o Istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale risultante dalla annessa tabella unica al coefficiente 325, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in un concorso statale universitario o se l'incaricato sia libero docente, al coefficiente 271, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo sono attribuite, se ed in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli altri eventuali incarichi conferiti a professori di cui al primo comma del presente articolo, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50% dello stipendio previsto dal medesimo comma e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25% dello stesso stipendio.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di Ente pubblico, la retribuzione è calcolata in ragione del 50% dello stipendio di cui al primo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25% dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

La retribuzione degli assistenti universitari non di ruolo a carico dello Stato è fissata in misura pari allo stipendio previsto dalla tabella unica al coefficiente 229 ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Vedi, ora, art. 25, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI di questa voce.

23. Il personale civile al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 22 ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#) ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Vedi, ora, art. 26, [D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749](#), riportato al n. F/XI di questa voce.

24. Qualora il trattamento annuo netto attribuito dal 1° luglio 1956 agli assistenti universitari di ruolo, agli assistenti di ruolo delle scuole di ostetricia di Venezia e di Trieste, al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, ai professori di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, agli insegnanti ed alle maestre istitutrici di ruolo degli istituti di educazione, nonché agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari, a titolo di stipendio e 13^a mensilità, risulti inferiore a quello annuo netto percepito al 30 giugno 1956 a titolo di stipendio, indennità di studio o indennità analoga, compenso di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, e 13^a mensilità, la differenza sarà conservata come assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

25. Fermo restando il disposto dell'art. 17, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#) ⁽²⁶⁾, ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella unica allegata al presente decreto.

⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ Riportato al n. F/III di questa voce.

⁽²⁷⁾ Il secondo comma sostituisce il quarto comma art. 4, [D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599](#).

26. Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione, conglobati in applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767](#), per indennità di funzione o per assegno perequativo e per tredicesima mensilità, sia commisurato al trattamento previsto, agli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate allo stesso decreto 17 agosto 1955, n. 767.

27. ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Indica la copertura degli oneri finanziari.

28. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956 ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ Non si riportano le tabelle: vedi nota 2 all'art. 1.